Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 22 aprile 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Decorazioni al valor militare concesse per attività partigiana . . . . Pag. 1974

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1966, n. 205.
Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali . . . . Pag. 1975

LEGGE 31 marzo 1966, n. 206.
Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » . Pag. 1975

LEGGE 6 aprile 1966, n. 207.
Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti Pag. 1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966, n. 208.
Autorizzazione all'Automobile Club di Livorno ad acquistare un immobile . . . . Pag. 1976

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.
Autorizzazione al comune di Avellino a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia. Pag. 1976

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1966.
Chiusura della liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia . . . . Pag. 1977

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1966.
Costituzione di uffici speciali nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro . . . . Pag. 1977

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1966.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano . . . . Pag. 1978

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1966.
Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche . . Pag. 1978

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani . . . . . . Pag. 1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1979
Autorizzazione al comune di Roverè della Luna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 1979
Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 1979
Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1979
Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 1979
Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 1979

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1980

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia . . . . Pag. 1980
Avviso di rettifica . . . . Pag. 1980

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla Università degli studi di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 1980

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° ottobre 1965 al 31 ottobre 1965 Pag. 1981

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventidue posti di vice assistente sociale in prova . . Pag. 1993

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori Specializzazioni in agrumicoltura e in difesa del suolo. Pag. 1993

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Senigallia (Ancona) Pag. 1996

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro Pag. 1996

Ufficio veterinario provinciale di Pesaro e Urbino: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino Pag. 1996

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazioni al valor militare concesse per attività partigiana

Decreto presidenziale 17 *gennaio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1966
registro n. 11 *Difesa-Esercito, foglio n.* 159

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMPOLI Dante di Maria Serafina, classe 1915, da Bologna. — Comandante di pattuglia, dava prova di spirito combattivo e di sprezzo del pericolo rimanendo da solo a proteggere, con il fuoco della propria arma, il ripiegamento dei suoi uomini durante un attacco condotto da preponderanti forze nemiche. Catturato, manteneva contegno esemplare rifiutando di dare informazioni che potessero nuocere alla formazione partigiana di appartenenza. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Zona Ampio (Tirli), 12 giugno 1944.

GALLISTRU Alfredo di Emilio, classe 1922, da Ruinas (Cagliari). — Durante un lungo periodo di lotta partigiana si distingueva per le sue doti di comandante capace e coraggioso. Nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze nemiche, esponendosi nei posti più battuti otteneva, con l'esempio e la parola, una strenua resistenza dai suoi dipendenti. Gravemente ferito, rifiutava ogni assistenza fino a quando non cadeva esanime al suolo, trovando ancora la forza d'inneggiare alla Patria libera e di incitare i commilitoni a persistere nella lotta. — Monterotondo-Suvareto, 10 giugno 1944.

PAPERINI Santi fu Giuseppe, classe 1923, da Poppi (Arezzo). — Si offriva volontario per compiere una missione unitamente ad altri commilitoni e nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, tentava invano di soccorrere il proprio comandante con il lancio di bombe a mano, nonostante questi avesse ordinato al reparto di ripiegare. Ferito, veniva nuovamente colpito da una raffica di arma automatica ed immolava la sua esistenza alla causa della libertà. Sublime esempio di eccezionale altruismo e di sprezzo del pericolo. — Partina-Casentino (Arezzo), 13 aprile 1944.

PERICCIOLI Alfiero fu Giuseppe, classe 1924, da Montieri (Grosseto). — Durante un lungo periodo di lotta partigiana, si distingueva per spirito combattivo e per audacia. Nel corso di una azione era di esempio ai suoi commilitoni persistendo in una lotta che si faceva sempre più accanita per la crescente reazione dell'avversario preponderante in uomini ed in armi. In un impeto di sublime eroismo, mentre — sprezzante del pericolo — si lanciava all'assalto, veniva colpito a morte ed immolava così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Zona di Gabellino, 11 giugno 1944.

TADDEI Diano di Antonio, classe 1925, da Montieri (Grosseto). — Durante un lungo periodo di dura lotta partigiana, si distingueva per spirito combattivo e per audacia. Nel corso di una azione era di esempio ai suoi commilitoni persistendo in una lotta che si faceva sempre più accanita per la crescente reazione dell'avversario preponderante in uomini ed in armi. In un impeto di sublime eroismo, mentre — sprezzante del pericolo — si lanciava all'assalto, veniva colpito a morte ed immolava così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Zona di Gabellino, 11 giugno 1944.

VALENTINI Angiolo fu Ottavio, classe 1908, da Talla (Arezzo). — Facente parte di una pattuglia, reagiva decisamente contro preponderanti forze nemiche dalle quali veniva sorpreso nel corso di una rischiosa missione. Ferito alla testa, continuava nella lotta fino al completo esaurimento delle munizioni. Catturato e sottoposto per due giorni a continue ed inaudite sevizie, preferiva la morte anzichè dare informazioni sulla unità partigiana di appartenenza. Esempio sublime di cosciente e sereno spirito di sacrificio. — Talla (Arezzo), 10 luglio 1944.

VICHI Lino di Gaetano, classe 1915, da Seggiano (Grosseto). — Al comando di una pattuglia, attaccava decisamente in condizioni difficili un gruppo di militari tedeschi intenti a far saltare un ponte ingaggiando con essi un aspro combattimento durante il quale, alla testa del reparto, si portava nei punti ove più intenso era il fuoco avversario. Ferito gravemente, continuava ad incitare i suoi uomini alla lotta e, nell'immolare la sua esistenza alla causa della libertà, si dichiarava fiero di aver impedito l'attuazione del piano nemico. — Torrente Vivo, 20 giugno 1944.

VIGGIANI Sirio di Silvio, classe 1920, da Buriano (Grosseto). — Nel corso di un aspro combattimento contro reparti tedeschi, si portava sulle posizioni ove più cruenta era la lotta dimostrando non comune coraggio. In un sublime impeto d'eroismo, si spingeva oltre le linee nemiche e, dopo avere esaurite tutte le munizioni, veniva catturato. — Interrogato, si rifiutava spavaldamente di denunciare i suoi capi e l'organizzazione partigiana affrontando, da valoroso, la morte nel nome della libertà. — Zona di Buriano (Grosseto), 11 giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BIANCHINI Giustino fu Giuseppe, classe 1922, da Arezzo. — Catturato da un reparto tedesco nel corso di un cruento combattimento, si rifiutava sdegnosamente di rivelare le notizie che gli venivano richieste in merito alla sua formazione partigiana, con la promessa di avere salva la vita. Colpito a morte, dava fulgido esempio di eroismo e di dedizione alla causa della libertà. — Villa Santinelli (Città di Castello Perugia), 27 marzo 1944.

BUCCIOVINI Agostino di Andrea, classe 1927, da Sansepolcro (Arezzo). — Catturato da forze nemiche durante un rastrellamento, sopportava crudeli sevizie senza rivelare alcuna notizia che potesse compromettere le operazioni in corso e l'incolumità dei suoi commilitoni. — Colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Sansepolcro (Arezzo), 3 giugno 1944.

DOMENICHINI Giorgio di Francesco, classe 1925, da Monteroni d'Arbia (Siena). — Si univa volontariamente ad altri commilitoni per compiere una rischiosa azione di ricognizione intesa a facilitare il successivo attacco del suo reparto. Mentre assolveva la missione con slancio ed ardimento, cadeva sotto i colpi del fuoco nemico immolando così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Vicobello (Siena), 3 luglio 1944.

FORCONI Spartaco di Adolfo, classe 1925, da Roma. — Catturato nel corso di un cruento combattimento, si rifiutava sdegnosamente di rivelare le notizie che gli venivano richieste, con la promessa di avere salva la vita, in merito alla formazione partigiana di appartenenza. Colpito a morte, dava fulgido esempio di eroismo e di dedizione alla causa della libertà. — Villa Santinelli (Città di Castello Perugia), 27 marzo 1944.

LUTTINI Corrado fu Lelio, classe 1924, da Arezzo. — Catturato nel corso di un cruento combattimento, si rifiutava sdegnosamente ri rivelare le notizie che gli venivano richieste con la promessa di avere salva la vita, in merito alla formazione partigiana di appartenenza. Colpito a morte, dava fulgido esempio di eroismo e di dedizione alla causa della libertà. — Villa Santinelli (Città di Castello - Perugia), 27 marzo 1944.

SBRAGI Donato fu Oreste, classe 1924, da San Savino (Arezzo). — Catturato da un reparto tedesco nel corso di un cruento combattimento, si rifiutava sdegnosamente di svelare le notizie che gli venivano richieste in merito alla formazione partigiana di appartenenza, con la promessa di avere salva la vita. Colpito a morte, dava fulgido esempio di eroismo e di dedizione alla causa della libertà. — Villa Santinelli (Città di Castello - Perugia), 27 marzo 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

CIOLI Santi di Torquato, classe 1924, da Montepulciano (Siena). — Offertosi volontariamente quale guida di una pattuglia alleata operante in zona infida, sacrificava la sua giovane esistenza nell'attraversamento di un campo minato. Esempio di sprezzo del pericolo e di dedizione alla causa della libertà. — Zona di Montepulciano (Siena), 29 giugno 1944.

DE PIAS Enzo di Antonio, classe 1923, da Padova. — Valoroso paracadutista, portava a compimento importanti azioni di guerra dimostrando non comune coraggio. Rimasto isolato dal resto della formazione durante un aspro combattimento, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, veniva colpito a morte da una raffica di arma automatica. — Zona Colle del Lupo (Siena), marzo-3 aprile 1944.

(2573)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1966, n. 205.

Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore ad un anno.

Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — GUI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 marzo 1966, n. 206.

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi dello Stato e degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano) » ed « Esposizione Nazionale Quadriennale di Roma », prorogati con le leggi 21 aprile 1962, numero 210 e 26 aprile 1964, n. 315, sono ulteriormente prorogati per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, rispettivamente, per lire 68.950.000 a carico dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 137.900.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » un mutuo dell'ammontare di lire 300 milioni estinguibile in non più di 15 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da servire per ripiano di disavanzo di gestione.

Il mutuo è somministrato in uno o più soluzioni a richiesta dell'Ente, corredata dal nulla osta dell'autorità tutoria.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono, a fine d'anno, capitalizzati al saggio di concessione del prestito.

L'ammortamento del mutuo aumentato degli interessi capitalizzati decorre dall'anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Art. 3.

Il mutuo di cui all'articolo precedente è garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — GUI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 aprile 1966, n. 207.

Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subìto trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi ».

Art. 2.

All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Le materie prime destinate all'acetificazione, al momento della loro iscrizione nel registro di carico e scarico di cui al precedente comma, devono essere addizionate di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

Art. 3.

All'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« da stabilimenti di produzione a stabilimenti nei quali si producono vinelli, per la denaturazione degli stessi ai sensi del quinto comma dell'articolo 37 ».

Art. 4.

All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il divieto di cui all'articolo 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* o da quelli la cui coltivazione sarà consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966, n. 208.

Autorizzazione all'Automobile Club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Salvatore Scimonelli e Umberto Paolucci, per il prezzo di L. 5.000.000, l'appezzamento di terreno, esteso mq. 2070, sito in Livorno lungo il viale Ippolito Nievo, per la costruzione di una grande stazione di rifornimento carburanti.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Autorizzazione al comune di Avellino a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 3 novembre 1964, del comune di Avellino;

Vista la decisione con la quale la G.P.A. di Avellino approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 700.000.000 per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 16 ottobre 1965, n. 149153 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Ritenuta la necessità di costruire in Avellino un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del prof. arch. Marcello Canino, il comune di Avellino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 700.000.000 (settecentomilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Avellino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 42.756.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 700.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al 30 giugno di ciascun anno e per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Avellino, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1966
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 380

(3557)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1966.

Chiusura della liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, che ha eretto in ente di diritto pubblico la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

Visto lo statuto della Cassa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1958, n. 1131;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157, recante norme per la liquidazione della Cassa;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1961, che ha posto in liquidazione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

Decretano:

La data di chiusura della liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia è stabilita per il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 256

(3502)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1966.

Costituzione di uffici speciali nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, regolamento esteso al Ministero del tesoro con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1924, n. 1100, come modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112;

Ritenuta la necessità di dare assetto organico ai servizi relativi alle attività di elaborazione e produzione normativa nonchè alle attività di rilevazione, studio, documentazione e informazione, assicurando agli uffici che ad essi provvedono la necessaria autonomia funzionale e l'opportuno collegamento con il Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti, nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale, facendone organicamente parte con piena autonomia funzionale, i seguenti uffici speciali, per l'esercizio, che il Ministro direttamente indirizza e coordina, delle attribuzioni per ciascuno di essi indicate:

UFFICIO LEGISLATIVO

Elaborazione di provvedimenti normativi disposti dal Ministro.

Coordinamento giuridico degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari e delle osservazioni sugli schemi di disegni di leggi e sulle proposte di legge, elaborati dalla Ragioneria generale e dalle Direzioni generali competenti. Rapporti con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con gli altri Ministeri e con gli Organi parlamentari.

Diramazione dei provvedimenti d'iniziativa del Ministero del tesoro e definitiva adesione a quelli diramati da altri Ministeri. Preparazione degli atti per il Consiglio dei Ministri.

Cura dell'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi in sede parlamentare.

Adempimenti di competenza del Ministero del tesoro per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.

Pareri sui problemi giuridici in genere.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

UFFICIO STUDI E DOCUMENTAZIONE

Esame di problemi generali attinenti alla competenza del Ministero.

Acquisizione dei dati relativi.

Rapporti con organi tecnici per l'aggiornamento e l'analisi di tali dati ed in particolare di quelli attinenti al sistema economico produttivo del Paese.

Studi comparati.

Relazioni ed elaborazioni statistiche.

Tenuta dei bollettini e delle pubblicazioni tecniche.

UFFICIO DI INFORMAZIONE E RAPPORTI CON LA STAMPA.

Rassegna stampa; comunicati; rapporti con la stampa: in particolare con gli uffici stampa della Presidenza della Repubblica, del Parlamento, della Presidenza del Consiglio e dei vari Ministeri.

Predisposizione degli elementi di risposta alle richieste rivolte dal pubblico a mezzo della stampa.

UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE

Udienze e corrispondenza ufficiosa con il pubblico e conseguenti rapporti con i vari uffici del Ministero.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti spettantigli a norma dell'art. 1 il Ministro può avvalersi del capo o di un componente il Gabinetto, fornito di specifica competenza, che all'uopo designa per ciascuno degli uffici predetti.

Alle particolari, anche temporanee, esigenze di detti uffici, il Ministro può provvedere avvalendosi di personale di altri uffici del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Bolzano, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Milio rag. Ettore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gallo dott. Ezio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Magnanelli geom. Armando, rappresentante del Genio civile;

Gutweniger Emil, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vanzetta per. agr. Ettore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nervo Aldo, Barbieri Romildo, Zelger Josef, Feichter Pius, Costalbano Sergio, Taddei Primo e Kröss Oswald, rappresentanti dei lavoratori;

Pallozzi dott. Umberto, Dissertori Walter, Bianco dott. Claudio e Pichler Günther, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mumelter Georg, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

(3382)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1966.

Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto l'art. 30 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, Ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Istituto per il triennio 1966-1968;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Domenico Brancatisano e il dott. Rigoberto D'Autilia sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, Ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia o custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 4465 in data 8 febbraio 1966, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1966;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 8 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965 e 10 dicembre 1965, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1966, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri . . . . L. 15,24
addetti alle pulizie . . . . . » 14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

portieri . . . . L. 13,10
addetti alle pulizie . . . . . » 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

(3260)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.189.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3487)

Autorizzazione al comune di Roverè della Luna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Roverè della Luna (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.054.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3547)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Grancona (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 986.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3548)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Sant'Oreste (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.733.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3545)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3481)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Civitella di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.388.608, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 21 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,40	624,40	624,39	624,40	624,35	624,35	624,39	624,30	624,35	624,42
$ Can.	579,81	579,40	579,55	579,70	578,70	579,70	579,70	579,70	579,70	579,75
Fr. Sv.	144,49	144,42	144,45	144,47	144,35	144,39	144,45	144,35	144,39	144,40
Kr. D.	90,47	90,45	90,45	90,46	90,35	50,46	90,43	90,45	90,46	90,45
Kr. N.	87,28	87,25	87,28	87,265	87,25	87,26	87,24	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	121,11	121,08	121,10	121,09	121,10	121,11	121,09	121,10	121,11	121,10
Fol.	171,90	171,87	171,88	171,85	171,90	171,87	171,865	171,85	171,87	171,85
Fr. B.	12,52	12,516	12,52	12,52125	12,515	12,52	12,522	12,52	12,52	12,525
Franco francese	127,41	127,40	127,42	127,425	127,35	127,41	127,4175	127,40	127,41	127,41
Lst.	1744,21	1744,15	1743,80	1744,10	1743,75	1744,20	1743,95	1744,15	1744,20	1744 —
Dm. occ.	155,52	155,49	155,53	155,505	155,50	155,51	155,50	155,50	155,51	155,52
Scell. Austr.	24,16	24,165	34,17	24,165	24,15	24,16	24,1685	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,166	21,76	21,78	21,755	21,78	21,76	21,7475	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42	10,43	10,42	10,414	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 21 aprile 1966

Rendita 5 % 1935	107,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,50
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1966

1 Dollaro USA	624,395
1 Dollaro canadese	579,70
1 Franco svizzero	144,46
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,252
1 Corona svedese	121,09
1 Fiorino olandese	171,857
1 Franco belga	12,522
1 Franco francese	127,421
1 Lira sterlina	1744,025
1 Marco germanico	155,502
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,751
1 Peseta Sp.	10,417

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, n. 1756/399, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dragonetti Pasquale, nato in Montenero di Bisaccia il 14 aprile 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 830 riportate in catasto alle particelle numeri 95 parte e 18-*a r* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 97 e 98.

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, n. 1463/268, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Zappitelli Michele, nato il 14 febbraio 1894 a Montenero di Bisaccia e Zappitelli Maria-Giuseppa, nata l'11 marzo 1907 a Montenero di Bisaccia delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 1.420 riportate in catasto alle particelle numeri 349 parte e 149-*a d* del foglio di mappa n. 55 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numri 36 e 37.

(3251)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 febbraio 1966 « Delimitazione delle zone, in provincia di Enna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1966, n. 81, al terzo comma delle premesse, in luogo di « Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351... » leggasi « Visto il primo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351... ».

Inoltre dove è scritto comuni di « ... Troina » deve leggersi comuni di « ... Troiana, Centuripe ».

(3455)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 2435 del 21 febbraio 1966, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 10.000.000, disposta in suo favore dalla signora Marta Balassi ved. De Matteis, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare « Prof. Marco De Matteis ».

(3391)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n 20 (settore suinicolo)
per il periodo dal 1° ottobre 1965 al 31 ottobre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° OTTOBRE 1965 ALL'8 OTTOBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzane, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (d)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (e)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436 (f)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369 (g)	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (h)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (a)	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (c)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C %
ex 02.01-B--II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.516 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16.480 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832 (*i*)	
	05	- - secco o affumicato	1.446		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (*l*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*e*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436 (*f*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369 (*g*)	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*h*)	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.961	
ex 16.01-A	06 10	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (*b*)	7	1.807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*b*)	9	19.526 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	18.263 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111*		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.562,50 per 100 Kg di peso netto (escluse le carcasse e le mezzene originarie e provenienti dall'Austria).
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.343,75 per 100 Kg di peso netto.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.825,00 per 100 Kg di peso netto.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.300,00 per 100 Kg di peso netto.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.343,75 per 100 Kg di peso netto.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per 100 Kg di peso netto.
(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.562,50 per 100 Kg di peso netto.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 9 OTTOBRE 1965 AL 18 OTTOBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A--III-A		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse inse o in mezzane, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (*d*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*e*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*f*)	
ex 02.01-B--II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B--II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.516 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1 (segue)	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16.480 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (*g*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*e*)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.06-B (segue)	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*f*)	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato .	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata .	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti . . .	3.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altro	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		9.961	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (*b*)	7	1.807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*b*)	9	19.526 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (b)	8	2.199 (b)	3	3.499 (b)	5	2.199 (b)	3	6.700 (b)	9	18.263 (c)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.562,50 per 100 Kg di peso netto (escluse le carcasse e le mezzene originarie e provenienti dall'Austria).
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.343,75 per 100 Kg di peso netto.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.343,75 per 100 Kg di peso netto.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.562,50 per 100 Kg di peso netto.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG. DI PESO NETTO, VALIDI DAL 19 OTTOBRE 1965 AL 31 OTTOBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole .	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604		1.516 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B--II-b-I (segue)	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16.480 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		2.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*b*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.961	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (5)	7	1.807 (5)	2	3.302 (5)	4	1.807 (5)	2	6.987 (5)	9	19.526 (5)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.932		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	18.263 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(8692)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventidue posti di vice assistente sociale in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1966 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventidue posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966.

(3562)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori - Specializzazioni in agrumicoltura e in difesa del suolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con il regio decreto 2 marzo 1933, n. 318 e con il regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni e per la ammissione alle singole specalizzazioni sono richiesti i diplomi di laurea indicati:

Agrumicoltura: posti 1, laurea in scienze agrarie;

Difesa del suolo: posti 1, laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.

Per ciascuna specializzazione i posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea indicato allo art. 1 per la specializzazione prescelta;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;

5) il possesso della cittadinanza italiana od il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) i titoli allegati;

11) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, numero 375 e successive modificazioni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato,

gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere le singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto conseguito dal candidato nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove del concorso dovranno dimostrare l'eventuale possesso del titolo di precedenza nella nomina previsto per gli invalidi di guerra o assimilati e quello dei titoli di preferenza previsti per i casi di parità di merito in graduatoria, facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazione dello Stato; il certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'istituto sperimentale o dell'osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la stazione o l'osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Gli assistenti universitari ed i borsisti di cui alle lettere *n*), *q*) ed *r*) sono esonerati dal presentare i certificati richiesti alle stesse lettere, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le dichiarazioni dei vincitori del concorso e le graduatorie degli idonei saranno pubblicate nel « Bollettino ufficiale » del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria do-

vranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'articolo 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dal l'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 249

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

AGRUMICOLTURA

Prove scritte:

Fisiologia vegetale applicata alla agrumicoltura;
Tecnica colturale dell'agrumeto;
Miglioramento genetico degli agrumi.

Prova pratica:

Riconoscimento delle specie agrumicole e delle principali cultivar. Operazione di potatura.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte; Metodologia sperimentale.

DIFESA DEL SUOLO

Prove scritte:

Fisica, chimica e biologia del suolo agrario;
Rapporti e fenomeni tra acqua, suolo e piante;
Tecnologia del suolo con particolare riguardo alle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali.

Prova pratica:

Esame critico di sistemazioni preesistenti e tipi di sistemazioni da applicare.

Prova orale:

Discussione sulle materie di cui alle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2765)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Senigallia (Ancona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Senigallia (Ancona);

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Senigallia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Graziani dott. Marcello	punti	90,02	su 132
2.	Laudante dott. Carmine	»	79,28	»
3.	Ciani dott. Vittorio	»	79,22	»
4.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	77,65	»
5.	Mancinelli dott. Oliviero	»	77,02	»
6.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	73,95	»
7.	Sodaro dott. Francesco	»	73,67	»
8.	Milazzo dott. Andrea	»	73,27	»
9.	Uasone dott. Edoardo, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	73,14	»
10.	Romano dott. Francesco	»	73,14	»
11.	Facciolo Francesco Paolo	»	73—	»
12.	Coppa dott. Gerardo	»	72,92	»
13.	Simeone dott. Mariangelo	»	72,86	»
14.	Conti dott. Alfonso	»	72,64	»
15.	Calvano Carlo	»	72,58	»
16.	Manfredi dott. Francesco	»	72,22	»
17.	Bussotti dott. Bosone	»	71,50	»
18.	Becchia dott. Paolino	»	71,41	»
19.	Lebuis dott. Assuero	»	70,79	»
20.	Fuscà dott. Cesare	»	70,78	»
21.	Mistrangelo dott. Pio	»	70,60	»
22.	Centro dott. Francesco Saverio, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70,50	»
23.	Fedele dott. Antonino	»	70,50	»
24.	Rocchi dott. Carlo	»	70,36	»
25.	Romano dott. Giacomo	»	70,34	»
26.	Cormio dott. Salvatore	»	70,16	»
27.	Colonna Giovanni	»	70—	»
28.	Calistri dott. Umberto	»	69,72	»
29.	Finarelli dott. Arnaldo	»	69,42	»
30.	Coverlizza dott. Mario	»	69,22	»
31.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
32.	Vetta dott. Pasquale	»	69—	»
33.	Medicamento dott. Umberto	»	68,35	»
34.	Verga dott. Vincenzo	»	68,16	»
35.	Magli Francesco	»	68—	»
36.	Cusumano dott. Lorenzo	»	67,60	»
37.	Visioli dott. Lino	»	67,20	»
38.	Scolari dott. Giovanni	»	67,18	»
39.	Spani dott. Tommaso	»	67,06	»
40.	Petronio Bartolomeo	»	67—	»
41.	Pittà dott. Giuseppe	»	66,96	»
42.	Contaldo Alfonso	»	66,46	»
43.	Salzano dott. Antonio	»	65—	»
44.	Tobia Pietro	»	65,66	»
45.	Gasponi Vittorio	»	65,60	»
46.	Bortone Cesare	»	65,26	»
47.	Felice dott. Pio	»	64,87	»
48.	Mastrangelo Domenico	»	64,80	»
49.	Crisopulli dott. Domenico	»	64,52	»
50.	Bartelloni dott. Manlio	»	63,36	»
51.	Pastore dott. Ettore	»	63,31	»
52.	Preteroti Bruno	»	62,66	»
53.	Tricomi Quintino, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	punti	62,50	su 132
54.	Bernardi Celio	»	62,50	»
55.	Caizzi Gaetano	»	62,33	»
56.	Bartolomei Adelmo	»	61,87	»
57.	Pellei Athos	»	60,66	»
58.	Trapani Leopoldo	»	60,56	»
59.	Tucci Ugo	»	60,50	»
60.	Magnani Giovanni	»	59,87	»
61.	Vitale Francesco	»	58,83	»
62.	Perruggino Giovanni	»	54,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

(3193) p. *Il Ministro*: GASPARI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1964, avranno luogo nei giorni 20 e 21 maggio 1966 nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e Aula Magna Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1;

Milano: Politecnico, via Bonardi n. 5;

Genova: Università degli Studi, via all'Opera Pia (quartiere Albaro);

Bologna: Salone del Podestà, piazza Nettuno n. 1/C;

Bari: Villaggio « San Nicola », piazza G. Cesare n. 13.

(3564)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3355 e n. 3356 entrambi in data 22 marzo 1966, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte del vincitore dott. Giuseppe Cantoni (giusta sua nota del 24 marzo 1966) si è resa vacante la condotta del Consorzio veterinario di Mercatino Conca - Montecerignone - Montegrimano - Sassofeltrio;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 3356 del 22 marzo 1966, il concorrente dott. Massimo Geminiani è dichiarato vincitore della condotta consorziale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 26 marzo 1966

(3311) *Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.